



COMUNE DI CRISPANO

(Città Metropolitana di Napoli)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 4 DEL 30-03-2023

OGGETTO: Regolamento sulla definizione Agevolata Delle Controversie Tributarie Pendenti - Approvazione.

L'anno duemilaventitre il giorno trenta del mese di marzo alle ore 16:30, nella Sala Consiliare, previo recapito di appositi avvisi a mezzo PEC si è riunito, in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale, in sessione Straord.urgenza, in Prima convocazione, con l'intervento dei Consiglieri. Risultano presenti i Signori:

EMILIANO Michele	Presente	PEZZELLA Teodoro	Presente
IMITAZIONE Imma Lara	Presente	GRANATA Carlo	Assente
VITALE Pasquale	Presente	CENNAMO GREGORIO	Assente
COSENTINO Carolina	Presente	D'ERRICO Alfonso	Assente
VITALE Michele	Presente	COSTANZO Carmensita	Assente
MAZZARA Nicola	Presente	ALFIERI Marina	Assente
FREZZA Antonio	Presente	CENNAMO Vincenzo	Assente
CASTIELLO Anna	Presente	CASTALDO Filippo	Presente
CENNAMO Marina	Assente		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 7

Presiede il Presidente del Consiglio Avv. Anna CASTIELLO

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Claudia POLLICE



COMUNE DI CRISPANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Il Presidente introduce i lavori del consiglio comunale.

Chiede la parola ed interviene il Consigliere Filippo Castaldo come da allegato verbale.

Da lettura di una nota a firma di n. 7 consiglieri comunali che consegna al Segretario per l'acquisizione agli atti.

Segue la replica del Presidente del consiglio, del Sindaco e del Consigliere Castaldo come da allegato verbale.

Di seguito il Presidente introduce l'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno.

Attesa l'assenza di interventi sul punto il Presidente pone in votazione la proposta di approvazione del "Regolamento sulla definizione agevolata delle controversie tributarie" invitando i consiglieri presenti a votazioni separate, per singolo articolo e per il regolamento nel suo complesso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 10

Votanti n.10

Con votazione palese resa per alzata di mano

Articolo 1. Oggetto

FAVOREVOLI: 9

ASTENUTO : 1 (Filippo Castaldo)

Capo 2: definizione delle liti pendenti

articolo 2 oggetto della definizione agevolata.

Con votazione palese resa per alzata di mano

FAVOREVOLI: 9

ASTENUTO : 1 (Filippo Castaldo)

Articolo 3: termini e modalità di presentazione della domanda

Con votazione palese resa per alzata di mano

FAVOREVOLI: 9

ASTENUTO : 1 (Filippo Castaldo)

Articolo 4: importi dovuti

Con votazione palese resa per alzata di mano

FAVOREVOLI: 9

ASTENUTO : 1 (Filippo Castaldo)

Articolo 5: perfezionamento della definizione

Con votazione palese resa per alzata di mano

FAVOREVOLI: 9

ASTENUTO : 1 (Filippo Castaldo)

Articolo 6: diniego della definizione

Con votazione palese resa per alzata di mano

FAVOREVOLI: 9

ASTENUTO : 1 (Filippo Castaldo)



COMUNE DI CRISPANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Articolo 7 - Sospensione del processo-
Con votazione palese resa per alzata di mano
FAVOREVOLI: 9
ASTENUTO : 1 (Filippo Castaldo)

Articolo 8: sospensioni termini processuali.
Con votazione palese resa per alzata di mano
FAVOREVOLI: 9
ASTENUTO : 1 (Filippo Castaldo)

CAPO III - CONCILIAZIONE AGEVOLATE E ACCORDO TRANSATTIVO RICORSI
PENDENTI IN CASSAZIONE-
Articolo 9 : Conciliazione agevolativa
Con votazione palese resa per alzata di mano
FAVOREVOLI: 9
ASTENUTO : 1 (Filippo Castaldo)

Articolo 10: definizioni transattive delle controversie pendenti innanzi la Corte di Cassazione
Con votazione palese resa per alzata di mano
FAVOREVOLI: 9
ASTENUTO : 1 (Filippo Castaldo)

disposizioni finali
Articolo 11 - entrata in vigore
Con votazione palese resa per alzata di mano
FAVOREVOLI: 9
ASTENUTO : 1 (Filippo Castaldo)

Terminata la votazione per singoli articoli il Presidente pone in votazione il regolamento nel suo complesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 10
Votanti n.10
Con votazione palese resa per alzata di mano
FAVOREVOLI: 9
ASTENUTO : 1 (Filippo Castaldo)

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta e, per l'effetto:
2. approvare il regolamento ad oggetto " Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti" costituito da n. 11 articoli.

Successivamente



COMUNE DI CRISPANO

(Città Metropolitana di Napoli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n.10

Votanti n.10

Con votazione palese resa per alzata di mano

FAVOREVOLI N. 9

ASTENUTI N. 1 (Filippo Castaldo)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000



COMUNE DI CRISPANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Del che si è redatto il presente verbale che, viene sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente del Consiglio
Avv. Anna CASTIELLO

Il Segretario Generale
Dott.ssa Claudia POLLICE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CRISPANO

(Città Metropolitana di Napoli)

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.7 DEL 27-03-2023

Oggetto: Regolamento sulla definizione Agevolata Delle Controversie Tributarie Pendenti - Approvazione.
--

Premesso che la legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022, articolo 1, dal comma 186 e seguenti) prevede che i comuni possano deliberare di applicare la definizione agevolata delle liti pendenti in materia tributaria, secondo le regole stabilite nella disciplina statale di riferimento;

Visto lo schema di regolamento approvato con delibera di G.C. n. 24 del 22.03.2023;

Considerato che la definizione agevolata si applica alle liti in carico alle Corti di Giustizia Tributaria;

Ritenuto:

- che l'aggravio di sanzioni ed interessi sui tributi oggetto di riscossione coattiva rappresentano un onere eccessivo per le famiglie e le imprese già alle prese con la crisi economica iniziata con il COVID-19 e aggravata dalla crisi energetica in atto;
- che con la definizione agevolata delle liti pendenti, oltre ad alleggerire gli oneri per i contribuenti si possa consentire un gettito importante per il comune che senza le agevolazioni difficilmente potrebbe realizzarsi.

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Dato atto che sulla suddetta delibera è stato acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti n. 5 del 25.03.2023;

Viste le disposizioni normative citate in premessa;

Visto il D.Lgs. 267/00 (TUEL) e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento di contabilità armonizzata vigente;

Visto lo statuto comunale.

PROPONE

approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegata proposta e, per l'effetto:

- **approvare** il "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI" che consta di n. 11 articoli e, che, si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

- **trasmettere** ad avvenuta approvazione il predetto regolamento al MEF entro il 30 aprile 2023, solo ai fini statistici;
- **pubblicare** sul sito istituzionale internet del comune ai fini dell'efficacia della stessa.
- dichiarare la presente immediatamente eseguibile;

Il Proponente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Comune di Crispano

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

<u>CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI</u>	2
<u>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento</u>	2
<u>CAPO II – DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI</u>	2
<u>Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata</u>	2
<u>Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda</u>	2
<u>Articolo 4 – Importi dovuti</u>	3
<u>Articolo 5 – Perfezionamento della definizione</u>	4
<u>Articolo 6 – Diniego della definizione</u>	5
<u>Articolo 7 – Sospensione del processo</u>	5
<u>Articolo 8 – Sospensioni termini processuali</u>	5
<u>CAPO III – CONCILIAZIONE AGEVOLATA E ACCORDO TRANSATTIVO RICORSI PENDENTI IN CASSAZIONE</u>	6
<u>Articolo 9 – Conciliazione agevolata</u>	6
<u>Articolo 10 – Definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione</u>	6
<u>CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI</u>	7
<u>Articolo 11 – <i>Entrata in vigore</i></u>	7

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi 205 e 221-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina:

- la definizione agevolata, la conciliazione agevolata e la definizione transattiva innanzi la Corte di cassazione delle controversie pendenti al 1° gennaio 2023;

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

CAPO II – DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 1° gennaio 2023. Per Comune impositore si intende:

a) il Comune di Crispano, per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TARES, TARI;

b) il Concessionario So.Ge.r.t. S.p.a., per quanto attiene l'ICI, l'IMU, TARES, TARI;

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 giugno 2023. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune (*o dal concessionario*) e resa disponibile sul proprio sito internet, nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2023. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso notificato al Comune impositore entro il 1° gennaio 2023, ma non ancora depositato presso la Corte di giustizia tributaria;
- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia favorevole al Comune impositore;
- il 90% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso iscritto nel primo grado oppure in pendenza del giudizio di rinvio disposto della Corte di cassazione;
- il 40% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
- il 15% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
- il 5% del valore della controversia, nell'ipotesi di controversie pendenti innanzi la Corte di cassazione, per le quali il Comune impositore sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

2. In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come dovuta al Comune impositore;
- il 40% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado;
- il 15% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado.

3. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2023;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;

- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Il valore della controversia, da assumere ai fini della definizione, è dato dall'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, comunque irrogate. In caso di liti relative all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è dato dall'ammontare delle sanzioni.

5. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

6. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

7. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

8. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo (*o dell'ingiunzione di pagamento o del carico relativo all'accertamento esecutivo*).

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 30 giugno 2023.

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. La prima rata deve essere versata entro il 30 giugno 2023. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 30 giugno 2023. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 2018.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3, saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

6. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

Articolo 6 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo, ovvero dalla c o n t r o p a r t e , n e l m e d e s i m o termine

2. Per i processi dichiarati estinti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione di cui al comma 1.

Articolo 7 – Sospensione del processo

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023, ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

2. In caso di deposito, ai sensi del comma 1, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

Articolo 8 – Sospensioni termini processuali

1. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione,

nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2023.

CAPO III – CONCILIAZIONE AGEVOLATA E ACCORDO TRANSATTIVO RICORSI PENDENTI IN CASSAZIONE

Articolo 9 – Conciliazione agevolata

1. In alternativa alla definizione agevolata di cui al Capo II, le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Come previsto dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il versamento delle somme dovute, ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il contribuente decade dal beneficio di cui al comma 2 e il Comune provvede alla riscossione coattiva delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Articolo 10 – Definizione transattiva delle controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione

1. In alternativa alla definizione agevolata di cui al Capo II, nelle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in cui è parte il

Comune impositore, aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 2, di tutte le pretese azionate in giudizio.

2. La definizione transattiva di cui al comma 1 comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11 – *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Al

1. Sig. Sindaco, Avv. Michele Emiliano
2. Consiglio Comunale
3. Segretario Generale, Dr.ssa Claudia Pollice
4. Responsabile Il Settore, Dr. Mariano Capone

FARERE n. 05/2023

Oggetto: Parere in merito alla **deliberazione di Giunta Comunale nr. 24 del 22.03.2023** avente ad oggetto: **"Definizione Agevolata Delle Controversie Tributarie Pendenti - Schema Regolamento"**.

Il sottoscritto, **Dr. Antonello Frangiosa**, revisore unico dei conti del Comune di Crispano (NA), nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 04.03.2020, in riferimento all'oggetto,

Premesso

- che in data **23.03.2023**, a mezzo pec, l'Organo di Revisione riceveva -ai fini del rilascio del parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del TUEL, dovuto ai sensi del vigente regolamento di contabilità, la **deliberazione della Giunta Comunale nr. 24 del 22.03.2023**, da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Comunale, con allegato schema di regolamento per la **"Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti"**,

atteso che

- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 disciplina all'art. 1, commi da 186 a 205, la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- il comma 205 del sopra citato art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che *"Ciascun ente territoriale entro il 31 marzo 2023 può estendere, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale"*;
- le controversie definibili, ai sensi del comma 192 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, sono quelle in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della L. 197/2022 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ivi comprese quelle pendenti avanti alla Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi

Comune di Crispano Prot. n. 0004263 del 27-03-2023 in arrivo

ed il pagamento in una percentuale variabile dal 100% al 5% dell'imposta, in funzione dello stato del contenzioso e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 1/1/2023;

- l'art. 1, comma 221-bis, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, introdotto dalla legge di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, in base al quale: *"Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici"*;
- i commi da 206 a 221 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, che disciplinano gli istituti della conciliazione delle controversie pendenti avanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, della chiusura agevolata delle controversie pendenti avanti alla Corte di cassazione e della regolarizzazione dell'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute in seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli importi relativi alle conciliazioni giudiziali;

preso atto che

- risultano pendenti avanti alla giurisdizione tributaria diverse controversie tributarie che potrebbero essere oggetto di adesione in base all'istituto disciplinato dai commi da 186 a 204 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197;
- l'Ente intende avvalersi della facoltà di dare applicazione ad entrambi gli istituti disciplinati dai commi da 206 a 221, dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, e dai commi da 186 a 204 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, così come integrata e modificata dal D.L. 198/2022, che individuano tutti gli elementi essenziali della definizione e della conciliazione agevolata e tale volontà, è dettata dalla necessità di dotare l'ente, in aggiunta a quelli già contenuti nel D. Lgs 546/1992, art. 17-bis (mediazione), di tutti i possibili istituti deflattivi del contenzioso e di quegli strumenti che meglio possano agevolare le attività degli uffici anche nella risoluzione delle controversie relative ai tributi comunali in modo da favorirne il pagamento;
- lo stesso Ente, quindi, intende avvalersi di entrambe le facoltà concesse dall'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, consentendo l'applicazione sia della definizione agevolata, di cui ai commi da 186 a 204, sia della conciliazione agevolata di cui ai commi da 206 a 221 della legge su citata, alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Crispano e di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nonché la conciliazione agevolata;

visi

- la bozza del "Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti" allegato alla proposta di deliberazione *de qua*;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;
- il comma 205 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'art. 3 bis del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 "I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici";
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" - ed in particolare gli articoli 42, lettera a) e f) e 48 comma 2;
- il vigente regolamento di contabilità;

visti, altresì

- i **pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile** formulati sulla proposta di deliberazione in relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepiti dall'art. 4, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5; del decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., resi dal *Responsabile Area Economico Finanziaria, Il Settore*, Dr. Mariano Capone;

Il Revisione Unico dei Conti

esprime **PARERE FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7, del D.lgs. 267/2000 sulla **deliberazione di Giunta Comunale nr. 24 del 22.03.2023** avente ad oggetto "**Definizione Agevolata Delle Controversie Tributarie Pendenti - Schema Regolamento**" e sull'allegata bozza di regolamento.

raccomanda all'Ente

- di **trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la deliberazione ed il regolamento esclusivamente per via telematica, al **Ministero**


dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

- attesa la formulazione della norma, tutt'altro che chiara sul punto, ed in assenza di puntuali chiarimenti istituzionali sulla portata della stessa, stante la circostanza che il dettato normativo evidenzia, sotto il profilo dell'interpretazione strettamente letterale, che l'ente territoriale può stabilire l'applicazione dell'istituto della conciliazione agevolata **"in alternativa"** alla definizione agevolata delle controversie tributarie, lasciando dubbi in merito alla circostanza se l'ente possa adottare due scelte alternative (o delibera l'applicazione della definizione agevolata del contenzioso o quella degli altri strumenti sopra richiamati), ovvero se la scelta in realtà compete al contribuente, **di verificare con attenzione, prima dell'eventuale approvazione dell'adottando regolamento, l'effettiva possibilità e legittimità dell'adozione di entrambi gli istituti agevolativi de quibus.**

Torrecuso, 25 marzo '23

Il Revisore Unico dei Conti

Dr. Antonello Frangiosa





COMUNE DI CRISPANO

(Città Metropolitana di Napoli)

PARERE RIPORTATATO SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

N.7 DEL 27-03-2023

Oggetto: Regolamento sulla definizione Agevolata Delle Controversie Tributarie Pendenti - Approvazione.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 27-03-2023

Il Responsabile II Settore
Dott. Mariano CAPONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI CRISPANO

(Città Metropolitana di Napoli)

PARERE RIPORTATATO SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

N.7 DEL 27-03-2023

Oggetto: Regolamento sulla definizione Agevolata Delle Controversie Tributarie Pendenti - Approvazione.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 27-03-2023

Il Responsabile II Settore
Dott. Mariano CAPONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Si procede all'appello dei Consiglieri presenti

PRESIDENTE CASTIELLO

Segretaria, procediamo all'appello. Buonasera a tutti.

La Segretaria Dottoressa Pollice procede all'appello dei presenti in Aula.

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA POLLICE

10 presenti.

PRESIDENTE CASTIELLO

Il Consiglio Comunale è regolarmente composto passiamo alla trattazione del primo Ordine del Giorno.

PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. Approvazione".

CONSIGLIERE CASTALDO

Presidente, se è possibile, vorrei la parola.

PRESIDENTE CASTIELLO

Consigliere Filippo Castaldo.

CONSIGLIERE CASTALDO

Consigliere Filippo Castaldo. Vorrei leggere una nota sottoscritta congiuntamente da tutti gli attuali Consiglieri di Minoranza, compresi quelli che sembrerebbero fuoriusciti dalla Maggioranza, è intestata al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Comunale e al Prefetto di Napoli. "I sottoscritti Consiglieri, con riferimento alla convocazione del Consiglio Comunale, pervenuta in data 27 marzo 2023, da tenersi in data 30 marzo 2023, fanno presente quanto segue: ai sensi delle disposizioni vigenti e ai sensi degli articoli 21 e 22 dello Statuto del Comune di Crispano, di cui si riportano alcuni estratti: articolo 21, Presidenza del Consiglio: è istituito il Presidente del Consiglio il quale presiede le riunioni del civico consesso, lo convoca, ne dirige i lavori, cura la programmazione dei lavori, assicura il collegamento politico, istituzionale con il Sindaco e i gruppi consiliari, sovrintende e coordina l'attività delle Commissioni Consiliari, garantisce il rispetto delle norme di legge, Statuto e regolamento sul funzionamento del Consiglio. Articolo 22, Sedute del Consiglio, scioglimento, decadenza: il Presidente assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni dell'Ordine del Giorno, secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento, nonché ai sensi del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, che tra l'altro prevede all'articolo 7, sotto la voce "Programmazione dei lavori", al comma, il Presidente del Consiglio programma periodicamente l'attività consiliari, sentiti il Sindaco, la Conferenza dei Presidenti di Gruppi Consiliari e la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, al fine di garantirne il buon andamento; al comma 4, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, notifica ai Consiglieri... " e così via... "Si evince chiaramente che non è possibile effettuare la convocazione, ancorché di urgenza del Consiglio Comunale se non viene preliminarmente sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, non è sufficiente sentire solo e soltanto il Sindaco. A tutela della democrazia e della partecipazione, il legislatore ha previsto l'obbligo del coinvolgimento dei Consiglieri nella fase propedeutica alla convocazione del Consiglio in modo da stabilire congiuntamente l'Ordine del Giorno da proporre al Consiglio Comunale. Non può trovare giustificazione l'urgenza dei temi da discutere, alcuni dei quali palesemente non urgenti, in quanto l'urgenza molto spesso è indotta dall'inefficienza di questa Amministrazione ed è diventata l'alibi per colpire la partecipazione dei Consiglieri sia di Maggioranza, che di Minoranza, alla gestione del bene pubblico. La presunta urgenza riduce anche la partecipazione dei cittadini, in quanto non consente ai Consiglieri di fare la dovuta comunicazione ai partiti di appartenenza, in modo di raccogliere consigli, suggerimenti e proposte per la soluzione dei problemi posti in discussione. Tutto ciò riduce... in alcuni casi azzerare il dibattito in Consiglio, limitando l'impegno dei Consiglieri all'alzata di mano richiesta dal Sindaco con l'ulteriore mortificazione del ruolo e della funzione del Consigliere. Si evidenzia che la convocazione di urgenza è diventato il metodo normale utilizzato da questa Amministrazione, non c'è stato in questi anni un Consiglio Comunale che non sia stato convocato d'urgenza. L'urgenza e i

pochi Consigli Comunali convocati sono ormai diventati la prassi. Se non vi fosse l'obbligo di legge di convocare il Consiglio Comunale ogni qualvolta si tratta di bilancio nelle sue diverse declinazioni, previsioni, consuntivi, variazioni, eccetera, molto probabilmente il Consiglio non sarebbe mai stato convocato. In virtù delle su esposte considerazioni, i sottoscritti Consiglieri non parteciperanno ai lavori del Consiglio Comunale riservandosi ogni azione per riportare a Crispano un minimo di agire democratico nella gestione politico amministrativa del nostro Comune". Questa lettera è firmata da tutti i Consiglieri di Minoranza...

INTERVENTO

E da due di Opposizione.

CONSIGLIERE CASTALDO

Come?

INTERVENTO

E da due di Opposizione.

CONSIGLIERE CASTALDO

Che sarebbero?

INTERVENTO

Tutti quelli di Minoranza e due di Opposizione.

INTERVENTO

(fuori microfono).

CONSIGLIERE CASTALDO

Rispetto agli altri io sono presente, ritengo di dover essere presente ai lavori di Consiglio Comunale e quindi la consegno al Segretario per metterlo agli atti di questo Consiglio.

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA POLLICE

Va bene.

PRESIDENTE CASTIELLO

Anziché firmare poi carte, diciamo, che, a mio modo di vedere, nessuno errore c'è stato nella convocazione di questo Consiglio Comunale. Voi avete interpellato quindi la Prefettura, è indirizzata alla Prefettura?

CONSIGLIERE CASTALDO

È indirizzata, (fuori microfono) stata mandata.

PRESIDENTE CASTIELLO

Penso che tu lo sappia, la Prefettura dovrebbe richiamarci all'ordine e verificare se questo Consiglio Comunale è stato convocato nei termini di legge regolamentari, statutari, eccetera.

CONSIGLIERE CASTALDO

(fuori microfono).

PRESIDENTE CASTIELLO

Io ritengo di sì. Allora, il comma 2, primo, dell'articolo 9 del regolamento così recita: "Il Consiglio Comunale, normalmente convocato in adunanza ordinaria... ", e l'ordinarietà del Consiglio Comunale io l'ho stabilita quindi all'inizio dell'anno con una nota dettagliata e l'abbiamo mandata in (fuori microfono), "... ed è convocato d'urgenza... ", questo di oggi e tanti altri, "... allorquando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza". Ora il Consiglio Comunale di questo pomeriggio è stato convocato perché ci sono dei motivi d'urgenza e non siamo assolutamente usciti fuori regolamento, lo abbiamo rispettato, che poi i gruppi di Minoranza vogliono ritenere che questo Consiglio Comunale viene convocato sempre in sessione straordinaria, non è affatto vero, andiamo a verificare tutti i Consigli Comunali e vediamo quanti e quali sono stati convocati in seduta ordinaria o straordinaria. Relativamente, quindi, all'informativa passata... io per la verità non ritengo di aver sbagliato a convocare i Capigruppo a mezzo WhatsApp, ho tutte le note, l'unica persona più corretta è stata il Consigliere D'Errico, mi sono confrontata con lui, ho detto che la Conferenza dei Capigruppo si sarebbe tenuta ieri alle 13:30, lui mi ha risposto augurandomi buon pomeriggio e mi ha detto che praticamente per le 13:30 lui aveva degli impegni lavorativi a Napoli. L'ho richiamato, messaggiato, e gli ho detto: "Va bene per te spostare la Conferenza alle 15:30?", dice: "No, Anna, lascia alle 13:30 perché molto probabilmente, per motivi di lavoro, io resterò tutta la giornata a Napoli, quindi non ti posso garantire la mia presenza". Quindi non penso abbia contestato, da questa discussione tramite WhatsApp che c'è stata tra me e lui abbia contestato, come dire, la convocazione dei Capigruppo attraverso il messaggino WhatsApp. Come pure per il Consiglio Comunale del 16 novembre, è stato convocato sempre con la stessa modalità, tu non hai osservato niente, gli altri Capigruppo non hanno osservato niente. Io piuttosto, quindi, anziché formalizzarmi su queste cose, che nulla succede... allora, che cosa sarebbe cambiato tra una convocazione dei Capigruppo avvenuta a mezzo Pec e quella avvenuta a mezzo WhatsApp? Che differenza c'è? L'ufficialità? Ma l'ufficialità l'ho data io con il messaggio, stanno qua, stanno agli atti i messaggi, tutti recapitati, tutti ricevuti e tutti riscontrati; quindi, non penso di aver fatto un abuso illegittimo dell'applicabilità del regolamento comunale. Piuttosto chi ha firmato questa nota... che a me poi, vi devo dire la verità, poco mi interessa, poi se il Prefetto ci chiamerà, andremo a discutere delle nostre posizioni che sono alquanto legittime, piuttosto io mi preoccuperei, come Consigliere di Minoranza, giustamente, come mi faceva osservare il Sindaco, anziché fare queste cose che ritengo siano proprio poco coerenti con l'attività politica, di essere presenti a tutti i Consigli Comunali. Allora, adesso, da questo momento, io comincerò a fare veramente il Presidente del Consiglio, mi andrò a verificare tutti i Consiglieri Comunali, chi è assente, chi è presente, e purtroppo, chi è assente per tre volte consecutive, se ne va pure a casa. Questo lo dice il regolamento. Visto che voi non riuscite a capire l'apertura della Maggioranza, Filippo proprio tu, secondo me, non avresti dovuto firmare questa nota e te lo dico perché, da parte di questa Presidenza e di questa Maggioranza c'è stata sempre la massima apertura. Non so se ricordata, quando abbiamo fatto costituire il gruppo, così per te, così anche per il Consigliere Costanzo, anche il Carmensita Costanzo, quindi, è stata contattata da me tramite... si è rammaricata di non aver potuto partecipare alla Conferenza dei Capigruppo perché finisce di lavorare nel tardissimo pomeriggio. Oltretutto vi siete preoccupati di partecipare alla Commissione convocata dal Consigliere Marina Alfieri? Nessuno era presente, era presente solo il Consigliere Nicola Mazzara.

INTERVENTO

E a detta di qualcuno, ha controllato...

PRESIDENTE CASTIELLO

Oltretutto nessuno...

INTERVENTO

(fuori microfono).

PRESIDENTE CASTIELLO

Scusa un attimo, voglio completare.

INTERVENTO

Sì.

PRESIDENTE CASTIELLO

Nessuno poi... almeno mi sono confrontata con la Segretaria, che è molto più preparata di me, anche se le carte, presumo, le sappiamo leggere tutti quanti, non penso che il Presidente del Consiglio debba sempre convocare la Conferenza dei Capigruppo, è così Segretaria?

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA POLLICE

No, c'è una programmazione.

PRESIDENTE CASTIELLO

C'è una programmazione che ho fatto, cosa che io ho fatto, poi succede, come in tutti i Consigli Comunali; quindi, l'urgenza e si fa il Consiglio Comunale in tre giorni. Non riesco a capire che cosa mi contestata, se la rileggi di nuovo, io non ho capito che mi contestate, che i Consigli Comunali vengono convocati sempre urgenti? Ebbè ci stanno delle delibere che scadono e il mio compito, il mio dovere, come Presidente del Consiglio, è quello di convocarli in modo... che non posso rischiare che un atto decada, per cui mi confronto con la Segretaria e convoco in modo urgente il Consiglio Comunale. Che cosa vuole la Minoranza? Vi devo dire la verità? Non lo so. Ci chiamerà il Prefetto, mi chiamerà il Prefetto, sto qua a discutere con il Prefetto in modo sereno perché, per quanto mi riguarda, ho tutte le carte a posto. Prego Sindaco.

CONSIGLIERE CASTALDO

Se mi consente, giusto per rispondere, per chiarire ad Anna il concetto.

PRESIDENTE CASTIELLO

Consigliere Castaldo...

CONSIGLIERE CASTALDO

Consigliere Filippo Castaldo. La contestazione non è rispetto al messaggio WhatsApp, che comunque...

INTERVENTO

Ha raggiunto l'obiettivo.

CONSIGLIERE CASTALDO

...io te l'ho scritto, ho detto ma... mi ha mandato solo il WhatsApp, però, voglio dire, non è quello il problema, oramai siamo tutti quanti diventati abbastanza tecnologici, però, al di là di questo, la contestazione è un'altra, cioè, il convocare il Consiglio Comunale ogni volta prima della Conferenza dei Capigruppo, cioè, dovremmo prima parlare in Conferenza e poi convocare il Consiglio

Comunale per discutere quale Ordine del Giorno eventualmente portare. È chiaro che sono... abbiamo fatto tutti i Consigli Comunali straordinari di urgenza fino ad oggi, non c'è stato un solo Consiglio Comunale ordinario...

PRESIDENTE CASTIELLO

Poi lo verifichiamo.

CONSIGLIERE CASTALDO

...ma, al di questo...

PRESIDENTE CASTIELLO

E manco questo... e qual è il problema?

CONSIGLIERE CASTALDO

No, no, al di là di questo... ti ho detto qual è la contestazione.

PRESIDENTE CASTIELLO

Sì, sì, sì.

CONSIGLIERE CASTALDO

La contestazione è che: 1) tutti i Consigli Comunali sono straordinari e urgenti; 2) è stato convocato prima il Consiglio Comunale e poi la Conferenza dei Capigruppo. Questa è la contestazione, punto, nulla di più, nulla di meno.

PRESIDENTE CASTIELLO

Perfetto, va be'. Il Sindaco. Ci sono altri interventi?

SINDACO EMILIANO

Filippo, giusto così, sai che ho molto rispetto della tua persona, sei una persona perbene, un professionista serio, però una riflessione mi è dovuta, in Italia c'è un proverbio che dice: "Chi sa, fa, chi non sa, insegna", stavolta, voglio dire, manco quello sì... perché chi non sa oggi non è riuscito nemmeno ad insegnare e ti spiego il perché: per me questo è un documento, te lo dico con molta franchezza, che sancisce la fuoriuscita di due componenti su tre del Partito Democratico dalla mia Maggioranza, io ne prendo atto e so che i Consiglieri Carlo Granata e Marina Cennamo sono ufficialmente fuori dalla Maggioranza consiliare, è una loro scelta, io fino ad oggi sono stato in religioso silenzio, nel rispetto del mandato che mi è stato conferito, poi è chiaro che, con l'approssimarsi della campagna elettorale, qualcuno cerca di emergere, cerca di mettere... ma finché questa nota me la firma l'opposizione, chapeau, rispetto, massimo rispetto, che me la firmino due Consiglieri di ex Maggioranza, io ne prendo atto, ma per un passaggio molto sintetico, dove dice che praticamente voi prendete ordini dal Sindaco, la mia Maggioranza prende ordini dal Sindaco, il Sindaco in questo Comune è il primo a lavorare e non dà ordine, ma probabilmente, e molti di voi lo sapranno, sono il primo ad arrivare qua la mattina, qualche volta ho aperto anche il cancello, penso che qualcuno forse mi ha visto, perché i primi ad arrivare siamo io e Pasquale Vitale qua la mattina, alle sette e mezza apriamo anche il cancello del Comune e il Sindaco, insieme alla Segretaria, spesso alle sei e mezza di sera sta ancora qua e se ne va direttamente allo studio a lavorare. Io non accetto lezioni, allora, non per altro, ma perché questa volta chi ha firmato questo documento l'ha fatta completamente fuori dal vasino, perché poi è puerile attaccarsi a questa cosa, uno perché, Anna, ti confermo, ma questo, voglio dire, ce lo possono...

voi sapete la meticolosità di quando io mi metto a scrivere gli atti, attaccatemi su tutto, ma sugli atti fate il capo e muro, perché se anche il Tribunale, e tu sei un collega, un valido collega, sancisce che addirittura oggi si può fare il licenziamento a mezzo WhatsApp, riconoscendolo, quindi è incontestabile, ma se oggi mi si firma e mi dice che praticamente non è stata convocata la Conferenza dei Capigruppo, ma vivaddio, ma se uno dei Consiglieri che ha firmato non si è presentato alla Commissione Trasparenza convocata dal Consigliere Marina Alfieri, ero presente io, il Consigliere Mazzara, il Consigliere Michele Vitale si giustificò per ragioni di ufficio, ma si giustificò con il Presidente ed era giustificato, voglio dire, se il Consigliere Carlo Granata, lo nomino adesso e non lo nomino più perché non faccio pubblicità a nessuno, non viene alla Commissione, ma poi viene al Comune, e io lo posso testimoniare perché lo vedono tutti, ha tante giustifiche, dice che le cose lui non le sa, non le... onestamente c'è un problema, ma il problema non è certamente del Sindaco, non è della mia Maggioranza. Non sono Consigli straordinari e urgenti per sfizio, perché chi frequenta, ma chi frequenta realmente questa Casa Comunale, sa dei sacrifici che noi facciamo e sa dello spirito di sacrificio e abnegazione, sono il primo ad attaccare i dipendenti perché vorrei che facessero di più, però lo faccio per spronare, ma io so che i nostri dipendenti comunali, dal più giovane al più anziano, o viceversa, fanno i salti mortali, noi siamo i primi ad esasperarli, siamo i primi a chiedere di più, ma questa è la struttura, ognuno dei nostri dipendenti comunali, a conti fatti, lavora per quattro unità e ognuno dei nostri dipendenti comunali, io li vedo lavorare, non si guardano nemmeno l'orologio, perché se magari devono smontare alle due e mezza, se ne vanno pure alle quattro, senza rivendicare alcunché e se noi abbiamo approvato questo regolamento, di cui l'ho condiviso, perché Michele Emiliano le cose non le fa così... c'è stato anche il Consigliere Alfonso D'Errico, ha lavorato insieme a me e insieme al Dottore Mariano Capone alla stesura del regolamento, che, tra le altre cose, qualcuno dovrebbe comprendere che va nell'ottica di tutelare i cittadini, perché questo regolamento, tu sei un Avvocato, mi comprenderai, mette fine a una serie di lungaggini procedurali per alcuni giudizi pendenti davanti alle Commissioni Tributarie, dove la finanziaria del Governo di Centrodestra ci capacità un'opportunità, l'abbiamo colta al volo, per favorire i cittadini, per fargli pagare di meno. Molti comuni, io l'ho girato questo regolamento, non l'hanno applicato, non ne conoscevano l'esistenza, non sapevano neanche di cosa stessimo parlando, noi l'abbiamo fatto, e se c'è stata la necessità di farlo in maniera... così, è perché avevamo tempi ristretti, perché abbiamo dovuto aspettare il parere del Revisore dei conti, perché questo devono sapere, perché andava convocata la Commissione Trasparenza, che la convoca Marina Alfieri, che è componente di Minoranza, ma noi gliel'avevamo detto per tempo, poi la Commissione non si riunisce perché c'è qualcuno tra la Minoranza e qualcuno di ex Maggioranza che ovviamente non viene, perché, se gli mandi la PEC, dice che lui non ha avuto il messaggio WhatsApp, quando gli mandi WhatsApp, dice che non ha ricevuto la PEC. Io con molta franchezza lo dico: Filippo, devono venire in Consiglio Comunale a dirle le cose, perché scrivere la letterina, sottrarsi al confronto, è demagogico e puerile, per me le cose vanno portate in Consiglio Comunale e ho rispetto di voi della Minoranza, perché ovviamente da Consigliere Comunale di Minoranza voi avete fatto il vostro ruolo, è il gioco delle carte ed è giusto che sia così, ma chi invece, facendo parte della Maggioranza, fuoriesce dalla mia Maggioranza, attaccando fuoco e fiamme, passando praticamente... perché adesso il Sindaco è diventato il peggiore, poi io spiegherò, quando volete, in Consiglio Comunale perché qualche Consigliere mio di ex Maggioranza ce l'ha col Sindaco, perché probabilmente non si voleva arrivare al risultato di dare un contributo all'Amministrazione, ma si puntava ad altro, si puntava al fatto che il Sindaco non ha voluto modificare la Giunta, si puntava a prendere il posto in Giunta? Io ho difeso la mia Giunta e la difenderò fino alla fine, ho fatto delle valutazioni, ma contrariamente a quello che fa qualche Consigliere... io il Consigliere Comunale Antonio Frezza, a cui va tutto il mio elogio, ed è qui presente, professionista serio, abbiamo avuto degli scontri con Antonio in

Consiglio Comunale, ma Antonio non si è perso d'animo, Antonio sta lavorando con noi, con me, Antonio mi sta dando una grossa mano su tante cose, è una persona aggiunta alla Giunta, la vogliamo considerare così? È una persona che mi sta sostenendo anche nelle mie difficoltà emotive, perché a volte mi dice: "Non ti abbattere, andiamoci a prendere il caffè", sta là, Antonio non ha rivendicato nulla, Antonio ha posto le questioni politiche sul campo e nel momento in cui, Antonio e tu di questo me ne puoi dare conferma, siamo ottenendo i risultati che il mio Consigliere, da Consigliere, non da Assessore, sta collaborando con me, sta collaborando con Lara Imitazione, sta lavorando all'Ecologia, questi sono i Consiglieri Comunali che meritano rispetto nel nostro paese, gente che, all'interno della mia Maggioranza, è presente e mi dà supporto e conforto, poi se qualcuno ha voluto strumentalizzare un attacco che c'è stato, perché in politica ci sta anche che abbiamo avuto uno scontro politico io e Antonio, rientrato dopo aver avuto un chiarimento di natura politica, perché probabilmente erano sfuggiti dei passaggi in maniera reciproca... Quindi questo documento, onestamente, Filippo... andrò io dal Prefetto, ci vado insieme... ci vado col Presidente, perché poi al Prefetto noi racconteremo altre cose, perché... ovviamente noi non stiamo svilendo il ruolo dei Consiglieri Comunali, ma i Consiglieri Comunali dovrebbero essere quelli che, quando si convoca la Commissione, dovrebbero essere presenti, sono quelli che, quando vengono al Comune, dovrebbero informarsi sull'attività degli Uffici e allora quando questo non lo si fa, capisco il ruolo della Minoranza, non comprendo di chi invece è stato eletto nella mia Maggioranza e oggi praticamente ha fatto scelte differenti. Qualcuno mi dice: "Il Partito Democratico è contro Michele Emiliano", io ho l'Assessore tesserato del Partito Democratico qui presente, io ho votato alle primarie per il Partito Democratico, poi, voglio dire, le questioni politiche le risolveremo all'esterno, io ho letto un manifesto dove mi si accusa che praticamente io avrei fatto il 10% del programma, quando io ridico: "Ho fatto il 90% del programma e se pure avessi fatto il 10%, mi chiedo, e lo chiedo a tutti i presenti, ci sono voluti 4 anni per comprendere che non stavamo facendo nulla? Siamo arrivati all'80% della legislatura per mettere quel manifesto? Allora, se la gente non sa le cose, è giusto praticamente che si informi, ma che mi critichi il cittadino ci sta, ma se la critica è semplicemente demagogica e mi viene, ripeto, rispetto per la Minoranza, ma da qualche componente della mia Maggioranza, è chiaro che da questo momento in poi il Consigliere Carlo Granata e il Consigliere Marina Cennamo, dopo quello che hanno scritto, per quanto mi riguarda, io sono pronto a rimettere il mandato oggi, ma non fanno più parte della mia Maggioranza consiliare, che sia ben chiaro.

PRESIDENTE CASTIELLO

Bene, ci sono interventi? Bene, allora passiamo alla discussione del primo Ordine del Giorno.

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA POLLICE

Ve l'ho trasmesso, eh. L'hai ricevuto la proposta e il regolamento? Possiamo... ah, dobbiamo votarlo articolo per articolo, giusto?

PRESIDENTE CASTIELLO

Sì, articolo per articolo, perfetto.

PRESIDENTE CASTIELLO

Lo do per letto... solo articolo per articolo? Qual è Segretaria?

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA POLLICE

Stanno gli articoli dietro, parere del revisore... eccoli qua.

PRESIDENTE CASTIELLO

Allora, lo votiamo prima articolo... Allora: "Regolamento per la definizione agevolate delle controversie tributarie pendenti", quindi questo regolamento è stato pure trasmesso ai Consiglieri tutti, di Minoranza soprattutto...

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA POLLICE

Ai Capigruppo.

PRESIDENTE CASTIELLO

...quindi al Consigliere Carmensita Costanzo e dà per oggetto la regolamentazione per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. Come diceva il Sindaco, pare che pure il Consigliere D'Errico si è informato e ha parlato di questo regolamento con il funzionario Mariano Capone, si sono trovati d'accordo su...

INTERVENTO

È la legge che lo prevede.

PRESIDENTE CASTIELLO

...è la legge che lo prevede, per cui mi risulta anche strano che sia assente a questo Consiglio Comunale, va be', può avere avuto le sue motivazioni. Quindi questo regolamento va votato prima articolo per articolo e poi nel complesso.

INTERVENTO

Possiamo darlo per letto? Lo diamo per letto articolo 1...

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA POLLICE

Articolo 1 e votiamo.

PRESIDENTE CASTIELLO

Articolo 1 e votiamo.

INTERVENTO

Lo diamo per letto, va bene.

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA POLLICE

Articolo per articolo (fuori microfono).

PRESIDENTE CASTIELLO

Articolo 1 oggetto del regolamento, per alzata di mano. Filippo?

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA POLLICE

Tu cosa sei?

CONSIGLIERE CASTALDO

Astenuto.

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA POLLICE

Tu sei astenuto.

PRESIDENTE CASTIELLO

Astenuto, perfetto. Capo 2: definizione delle liti pendenti, articolo 2 oggetto della definizione agevolata. Per alzata di mano. Articolo 3: termini e modalità di presentazione della domanda, per alzata di mano. Articolo 4: importi dovuti. Per alzata di mano. Articolo 5: perfezionamento della definizione. Per alzata di mano. Articolo 6: diniego della definizione. Per alzata di mano. Sospensione del processo articolo 7. Per alzata di mano. Articolo 8: sospensioni termini processuali. Per alzata di mano. Capo terzo, articolo 9: conciliazione agevolate e accordo transattivo ricorsi pendenti in Cassazione. Per alzata di mano. Articolo 10: definizioni transattive delle controversie pendenti innanzi la Corte di Cassazione. Per alzata di mano. Capo 4: disposizioni finali, articolo 11 entrata in vigore. Per alzata di mano. Quindi votiamo il regolamento nel suo complesso. Per alzata di mano.

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA POLLICE

Allora, favorevoli 9, astenuto 1.

Favorevoli: 9

Astenuto: 1 (Consigliere Castaldo).

PRESIDENTE CASTIELLO

Perfetto.

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA POLLICE

Okay. Immediata eseguibilità.

Favorevoli 9

Astenuto 1 (Consigliere Castaldo)

SEGRETARIO GENERALE DOTTORESSA POLLICE

Okay, andiamo avanti.



COMUNE DI CRISPANO

(Città Metropolitana di Napoli)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 30-03-2023

OGGETTO: Regolamento sulla definizione Agevolata Delle Controversie Tributarie Pendenti - Approvazione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'albo pretorio ON LINE di questo Comune il 11-04-2023 e vi rimarrà come per legge
Reg. pubblicazioni n. 380 del 11-04-2023

Crispano, 11-04-2023

Il Segretario Generale
Dott.ssa Claudia POLLICE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa